



*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
*Direzione Generale per il bilancio e della contabilità*

Ai Provveditorati Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria



Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

GDAP - 0104894 - 2014

PU-UDAP-1000-19-03/2014 0104894-2014

**LORO SEDE**

**OGGETTO: Fondo detenuti.**

- saldo del conto corrente del peculio dei dimittendi stranieri avviati presso Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.);
- Servizio della cassa corrente.

Vengono ripetutamente segnalati, sia da organismi nazionali che internazionali (Garanti dei diritti dei detenuti e Croce Rossa internazionale) problemi per la rimessa delle somme del peculio ai detenuti dimessi dagli istituti penitenziari e avviati presso Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.) dove le cooperative che gestiscono le strutture non hanno possibilità di ricevere somme appartenenti alle persone trattate, rilasciandone quietanza alla Direzione dell'istituto penitenziario che ha effettuato l'operazione di saldo del conto corrente del peculio, successivamente alla scarcerazione, con corrispondente trasferimento del denaro a mezzo di titolo postale.

Per superare in massima parte tale problematica, si ritiene che le Direzioni degli istituti penitenziari debbano impartire opportune direttive agli uffici dell'area contabile e agli uffici matricola affinché siano anticipate le procedure contabili finalizzate alla restituzione dell'intero peculio (ivi compresa la liquidazione della mercede per l'eventuale lavoro svolto nell'ultimo mese) ai dimittendi stranieri, in modo da restituire tutte le somme dovute, evitando - così - successivi conguagli.

Tale procedura, peraltro, appare praticabile e quindi dovrebbe costituire buona prassi, anche nella considerazione che l'accompagnamento presso il C.I.E. degli stranieri dimittendi viene programmato in anticipo con i competenti organi della Polizia di Stato e consente di disporre di un lasso temporale utile al perfezionamento delle corrispondenti operazioni contabili di saldo del conto corrente del peculio.

Per i casi di assoluta impossibilità a provvedere alla completa estinzione del conto corrente al momento della dimissione e, quindi, della necessità di una successiva rimessa all'interessato delle somme dovute, si fa riserva di interessare il Ministero dell'Interno per definire appropriate modalità di trasmissione dei fondi e di consegna del denaro all'interessato, con la restituzione alla Direzione dell'Istituto penitenziario della ricevuta/quietanza durante la permanenza nel C.I.E.; circostanza che, comunque, dovrà essere limitata quanto più possibile, non potendosi prefigurare il periodo di permanenza dell'interessato presso il C.I.E. stesso e prevenendo, quindi, ulteriori problemi di rimessa e gestione delle somme costituenti saldo del peculio.

Con l'occasione, si deve segnalare l'inammissibilità di alcune prassi, evidenziate in sede di verifiche ispettive degli organi di controllo contabile o per le quali è stata richiesta amministrativa ratifica a questo Dipartimento, che consentono gestioni di denaro del Fondo detenuti difformi dalle previsioni del Regolamento di amministrazione economica e contabilità per gli stabilimenti carcerari (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908).

In primo luogo occorre richiamare la previsione di cui all'articolo 653 e 690 del R.D. 1908/1920 secondo il quale le Direzioni hanno due casse, una per il movimento quotidiano e l'altra di riserva e che, pertanto, non possono essere istituite ulteriori contabilità relative a giacenze in casse diverse, comunque denominate.

Il denaro del Fondo detenuti ricevuto in ragione di uno specifico servizio (es. rimesse dei familiari art. 638 e 689 R.D. 1908/1920) deve essere versato, quindi, giornalmente o a brevi periodi, secondo la dimensione dell'istituto, al contabile di cassa.

In secondo luogo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 730 del più volte richiamato R.D. 1908/1920, non possono essere attribuite funzioni di agente contabile o di sub-agente contabile a personale di Polizia penitenziaria (seppure per gestioni limitate di somme o di beni materiali affidati per ragioni di servizio), permanendo in capo alla figura professionale del contabile la responsabilità di tenuta della contabilità e della presentazione dei relativi rendiconti e dei conti giudiziali *(si allega il parere reso sulla questione dall'Ufficio studi, ricerche e legislazione di questo Dipartimento)*.

Raccomando ai Signori Provveditori regionali ogni opportuna azione di impulso e coordinamento per l'attuazione della presente direttiva.

18-03-2014

II. CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giovanni Tamburino

G. Tamburino